

**PRIMO CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO SITE-UI-SIB**  
**Milano, 30 agosto-2 settembre 2016**

**Contributi alla Tavola Rotonda: Conoscere il passato per un migliore futuro**

**ROMANO DALLAI**

**Commento sui risultati della applicazione della Legge 240, 2010**

Penso che molti dei colleghi abbiano maturato forti dubbi riguardo alle norme relative al reclutamento dei docenti; sono convinto che essi abbiano da muovere critiche alla legge in oggetto e dunque può essere utile qui esprimere qualche commento ed aprire una discussione sull'argomento.

L'art.16 della legge citata stabilisce le norme per l'abilitazione scientifica nazionale attraverso l'esame della qualificazione scientifica del concorrente, desunta da una valutazione analitica dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni. Dunque, coerentemente con quanto riportato nell'articolo di legge, si tratta di una valutazione esclusivamente basata sulla validità scientifica del candidato, senza alcun riferimento alla attività didattica svolta.

Al livello locale, tuttavia, i Dipartimenti utilizzano il budget, a loro assegnato dalle Autorità Accademiche, sulla base delle carenze didattiche manifestate, necessarie per l'attivazione dei Corsi di insegnamento.

Inoltre, le sedi che bandiscono concorsi per la copertura di un posto di prof. associato o di ordinario, (art.18) possono al comma 1 (a) specificare il settore concorsuale ed eventualmente un profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifici disciplinari. Esse possono stabilire anche "informazioni dettagliate sulle funzioni" che il vincitore del concorso dovrà svolgere. **Questo è a mio avviso il punto più controverso.** Se queste funzioni fossero un preciso richiamo alle specifiche attività didattiche inerenti il posto messo a concorso, infatti, non ci sarebbero obiezioni da sollevare; al contrario, per quanto è accaduto in tutte o quasi le sedi che hanno bandito dei posti a concorso, l'interpretazione dei termini "specifiche funzioni" è stata quella di elencare una serie di attività peculiari, che nulla hanno a che vedere con la qualificazione scientifica, ma che hanno avuto l'unico scopo di favorire i candidati della sede, in spregio all'articolo di legge. Si tratta di un abuso che, onestamente, andrebbe fatto presente a chi di dovere.

Occorre domandarsi, allora, per quali motivi le sedi hanno scelto comportamenti così palesemente scorretti.

Si possono tentare alcune considerazioni che, tuttavia, non giustificano l'abuso.

1) In molte sedi universitarie le risorse destinate per la copertura di posti di ruolo per P.A. e P.O. sono molto esigue. I Dipartimenti, ai quali spetta il compito di utilizzare le limitate risorse assegnate, difficilmente sono portati ad investire tali risorse per il reclutamento di docenti esterni, più costosi di quelli interni. Ne conseguirà che verranno adottate tutte le misure per favorire i candidati interni, già inseriti in programmi di ricerca attivati nel Dipartimento. Per quanto un candidato esterno possa essere valido scientificamente, se esso è specialista di settori completamente estranei a quelli praticati

nel Dipartimento, difficilmente verrà valutato positivamente ai fini del concorso, da risultarne vincitore.

2) Così stando la situazione, i concorsi a livello locale, risultano delle vere e proprie farse, perché non premiano i migliori candidati abilitati, ma piuttosto quelli che rispondono ai requisiti dettati dalla ricerca locale e/o che fanno parte dello staff del Dipartimento.

L'UZI potrebbe allora segnalare al Ministero le seguenti correzioni.

(a) Abolire i concorsi locali e lasciare alle sedi e ai dipartimenti la facoltà di chiamare direttamente uno degli abilitati della lista nazionale.

(b) Sarebbe auspicabile che la lista degli abilitati fosse limitata ad un numero più ristretto; inoltre, sarebbe altresì opportuno che la lista degli abilitati fosse redatta, da parte della Commissione Nazionale, come una graduatoria di merito. Le sedi dovrebbero essere tenute a chiamare gli abilitati secondo tale graduatoria, a partire dal primo della lista, a seguire. Si eviterebbe, in tal modo, che i migliori candidati fossero penalizzati.

(c) Ogni concorrente può partecipare ad uno solo concorso per l'abilitazione. Al momento di presentare domanda per l'abilitazione, egli può scegliere a quale settore ritenga che la sua produzione scientifica sia più adeguata: se ritiene che questa sia più inerente ad un settore diverso da quello nel quale egli è inquadrato, potrà scegliere questo settore, ma nel caso risultasse abilitato, egli dovrà cambiare la sua appartenenza al settore di partenza, ed assumere l'inquadramento nel nuovo settore.

L'UZI potrebbe, al termine di una discussione in Assemblea, preparare un documento da inviare al Ministero, affinché siano prese in considerazione le proposte approvate per una valutazione nel merito.